

Allegato alla Deliberazione di Giunta camerale n. 2 del 30 gennaio 2019

Bando per la concessione di contributi a sostegno dell'offerta turistica nei comuni collinari e montani – anno 2019

Art. 1 Finalità

Con la presente regolamentazione la Camera di commercio di Piacenza, nello svolgimento delle proprie funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, intende promuovere iniziative destinate a migliorare l'offerta turistica del territorio, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese operanti nel settore del turismo e del commercio, aventi sede nei comuni dell'area collinare e montana.

L'intervento si pone in linea con gli obiettivi legati ai progetti strategici del sistema camerale, ai quali anche la Camera di commercio di Piacenza ha aderito con Deliberazione del Consiglio camerale n. 5 del 7 aprile 2017 per le annualità 2018 e 2019. Inoltre, adeguandosi agli obiettivi definiti dalla L.R. 4 marzo 1998 n. 7 e dalla successiva L. R. 25 marzo 2016 n. 4, il presente bando si pone quale strumento di valorizzazione dei poli di attrazione turistica, di miglioramento delle condizioni e degli standard dell'offerta nonché dei linguaggi comunicativi, con conseguente innalzamento dell'attrattività per il turista e competitività dei territori.

I sostegni previsti si uniformano alle *"Linee guida Regionali 2018/2020 – Interventi per la valorizzazione e la promo-commercializzazione turistica"*, approvate dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con Delibera n. 1149 del 2 agosto 2017. In particolare la Camera di commercio di Piacenza ha inteso sostenere i prodotti tematici "appennino" e "città d'arte", individuati dalle richiamate Linee guida regionali affinché anche il singolo operatore della filiera turistica contribuisca al raggiungimento degli obiettivi fissati in sede regionale, moltiplicandone capillarmente gli effetti.

Il presente bando è emanato ai sensi del regolamento "Criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici in conformità alla Legge n. 241 del 07.08.1990", approvato dal Approvato dalla Giunta camerale con deliberazione n. 35 del 21 marzo 2017 e ratificato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 8 del 28 aprile 2017.

Art. 2 Risorse finanziarie e normativa comunitaria in materia di aiuti di stato

1. La Camera di commercio di Piacenza destina al presente bando un ammontare di risorse pari ad euro 160.000,00.
2. Ai sensi dell'art. 3 del Decreto Interministeriale 20 febbraio 2014, n. 57 quale sistema di premialità per le imprese in possesso del rating di legalità, è previsto il superamento del criterio dell'ordine cronologico. Le imprese in possesso di tale rating saranno pertanto ammesse al bando, sempre che siano in possesso di tutti i requisiti prescritti dal bando, indipendentemente dall'ordine di arrivo (purchè naturalmente sia rispettato il termine di scadenza delle domande) e saranno pertanto ritenute prioritarie fermo restando l'ordine di priorità per materia indicato all'art. 6, comma 2.
3. La Camera di commercio si riserva la facoltà di riaprire i termini di scadenza del bando prolungandone gli effetti in caso di non esaurimento delle risorse disponibili o di rifinanziare il bando con ulteriori stanziamenti, qualora ne emergesse la disponibilità. La Camera di commercio si riserva inoltre la facoltà di valutare, dopo la scadenza dei

termini per la presentazione delle domande, l'eventuale estensione territoriale del bando all'intera provincia.

4. Il presente bando è assoggettato alle disposizioni previste dal regime comunitario "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 1407 del 18/12/2013 (GUUE serie L 352/9 del 24/12/2013). Il predetto Regolamento CE comporta che l'importo complessivo degli aiuti in de minimis concessi ad una medesima impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica", non debba superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
5. L'aiuto non è cumulabile con altri contributi pubblici di qualsiasi natura né con altri eventuali incentivi ricevuti per le stesse spese ammissibili.

Art. 3- Iniziative finanziabili

1. Le iniziative per le quali si chiede il contributo dovranno riferirsi ad interventi realizzati tra il **1° gennaio 2019 ed il 30 giugno 2019**.
2. Sono ammessi a finanziamento unicamente i progetti il cui budget complessivo sia uguale o superiore ad euro 5.000,00 (al netto dell'Iva e di eventuali altre imposte) relativamente alle sole spese considerate ammissibili.

Art. 4 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissione

1. Possono partecipare al presente bando le micro, piccole e medie imprese (PMI), anche in forma cooperativa, **con sede legale e/o unità operativa nei comuni collinari e montani della provincia di Piacenza, sulla base dell'elenco allegato al presente bando (ALLEGATO n. 1 COMUNI)**.
2. Le imprese devono rientrare nella definizione di PMI di cui all'allegato 1 del Regolamento (UE) 651/2014 del 17 giugno 2014.
3. Le imprese che intendono presentare domanda devono svolgere un'attività classificata sulla base dei codici ATECO 2007, come indicati nel successivo art. 6, comma 2. Per valutare l'ammissibilità si fa riferimento al codice ATECO risultante nella visura camerale, in corrispondenza della attività principale svolta dall'impresa richiedente ed anche alle indicazioni riportate in corrispondenza dell'attività esercitata contenute nella visura stessa. Per le **attività agrituristiche** è inteso che si avrà riguardo all'attività secondaria svolta dall'impresa agricola nella quale sono inserite, come risultante dalla visura camerale, sempre che l'intervento riguardi **esclusivamente l'agriturismo** e possa essere separato dalle restanti attività agricole.
4. In particolare i soggetti richiedenti devono possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti:
 - a) essere iscritti ed attivi al Registro Imprese e appartenere ad uno dei settori di cui ai **Codici Ateco** elencati all'art. 6, comma 2.
 - b) Non essere sottoposti a procedure concorsuali o liquidazione e non trovarsi in stato di difficoltà secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18 del Reg UE 651/2014.
 - c) **Essere in regola con il pagamento del diritto annuale. In caso di irregolarità l'ufficio istruttore fisserà un breve termine perentorio per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale si procederà a dichiarare la domanda inammissibile.**
 - e) non fornire beni e servizi a favore dell'Ente camerale, anche a titolo gratuito, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6 del D.L. 95/2012 o rientrare in una delle cause di esclusione di cui all'art.4, comma 6 D.L. 95/2012, ultimo capoverso;

5. Ogni impresa potrà presentare **un'unica richiesta di contributo** a valere sul presente Bando. Nel caso in cui pervenissero più richieste da parte di uno stesso soggetto, la Camera di Commercio esaminerà unicamente la prima domanda pervenuta in ordine cronologico.

Art. 5 – Casi di esclusione

1. Sono esclusi tutti i soggetti che non si trovano in una delle condizioni indicate al precedente articolo 4 - “Soggetti beneficiari e requisiti di ammissione”.

Art. 6 – Entità del contributo

1. La misura del contributo camerale è pari al 40% delle spese ammissibili (sempre al netto dell'IVA e di eventuali altre imposte), fino all'importo massimo di euro 4.000,00.

2. I contributi saranno assegnati **secondo l'ordine cronologico di arrivo e seguendo l'ordine di priorità di seguito indicato.**

A) Primo ordine di priorità, le imprese operanti nei settori di attività di cui alle categorie ATECO:

- 55 “Alloggio”;
- 56 “Attività dei servizi di ristorazione”;
- 79 “Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse”.

Nell'ambito di tali imprese saranno comunque ritenute prioritarie quelle in possesso del rating di legalità (di cui all'art. 2, comma 2) indipendentemente dalla data di arrivo.

B) In subordine le imprese operanti nei settori di attività di cui alle categorie ATECO:

- 45 “Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli. AmMESSO solo il commercio al dettaglio (Con esclusione quindi del commercio all'ingrosso e con esclusione della classifiche 45.2 “Manutenzione e riparazione di autoveicoli”; 45.31 “Commercio all'ingrosso e intermediazione di parti e accessori di autoveicoli”. Con riferimento alla categoria 45.40 sarà ammesso solo il commercio al dettaglio di motocicli e ciclomotori o loro parti e accessori).
- 47 “Commercio al dettaglio” (con esclusione della classifica 47.26 “Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco”; 47.3 “Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione”; 47.8 “Commercio al dettaglio ambulante”; 47.9 “Commercio al dettaglio al di fuori di negozi”).

Nell'ambito di tali imprese saranno comunque ritenute prioritarie quelle in possesso del rating di legalità (di cui all'art. 2, comma 2), indipendentemente dalla data di arrivo.

Il contributo sarà pertanto riconosciuto in primo luogo alle imprese di cui alla precedente lettera A), seguendo l'ordine cronologico di arrivo della domanda ed in subordine alle imprese di cui alla lettera B) sempre seguendo l'ordine cronologico di arrivo. Fermo restando la priorità generale riconosciuta alle imprese in possesso del rating di legalità come sopra precisato.

Art. 7 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa a condizione che siano **strettamente legate al progetto presentato**, che risultino in modo **esplicito nella descrizione del documento fiscale** presentato e che attengano ad **interventi realizzati nella sede legale e/o operativa dell'impresa beneficiaria localizzate nei territori di cui all'Allegato n. 1:**

- a) realizzazione di progetti innovativi di comunicazione e promozione, introduzione di strumenti di web marketing, creazione aggiornamento e implementazione siti internet, web advertising, web content (redazione e ottimizzazione contenuti, e-news, dem) Social media marketing, applicazioni per dispositivi mobili, e-mail marketing;
- b) hardware, software, attrezzature e strumenti tecnologici per il miglioramento delle modalità di gestione delle strutture e dei servizi offerti;
- c) impianti e tecnologia per l'installazione di reti wi-fi gratuite a disposizione degli ospiti e clienti;
- d) arredi funzionali all'attività dell'impresa e destinati a riqualificare l'attività e/o i servizi offerti in piena coerenza e corrispondenza con il progetto presentato (esclusi i beni facilmente deperibili quali biancheria da tavola, biancheria da bagno, biancheria da letto, stoviglie, ecc.; inclusi invece ad esempio gli interventi destinati all'innalzamento della classificazione alberghiera);
- e) inserimento di sistemi informatici e di telecomunicazioni innovativi e per la realizzazione dei siti internet ed e-commerce, nonché l'acquisto e l'installazione di sistemi di sicurezza informatica;
- f) installazione di sistemi antifurto, antirapina (compresi centraline, sensori volumetrici, dispositivi di protezione perimetrale e telecamere di videosorveglianza) per la sicurezza dei locali in cui sono esercitate le attività d'impresa;
- g) opere edili ed impiantistiche funzionali all'ammodernamento, riqualificazione dei locali e degli spazi comuni in piena coerenza e corrispondenza con il progetto presentato.

2. Non sono ammissibili (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- a) spese non riconducibili all'elenco delle spese ammissibili e/o agli interventi finanziabili;
- b) acquisto di beni immobili;
- c) spese per la formazione del personale;
- d) costi per assicurazione;
- e) spese di consulenza;
- f) spese di rappresentanza;
- g) spese di noleggio;
- h) acquisto di autoveicoli;
- i) attrezzatura di consumo;
- j) canoni di manutenzione, assistenza ed abbonamenti vari;
- k) garanzie e relative estensioni;
- l) spese di trasporto del bene;
- m) spese generali e di amministrazione o comunque qualsiasi spesa relativa al funzionamento ordinario;
- n) spese regolate per contanti o attraverso cessioni di beni o compensazioni di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore;
- o) spese relative all'acquisizione e/o acquisto di beni in comodato, usati e/o tramite leasing finanziario;
- p) spese oggetto di autofatturazione;
- q) imposte e tasse.

3. Tutte le spese non devono essere riconducibili in alcun modo alle normali spese di funzionamento dell'impresa, né ad adempimenti di obblighi di legge. In nessun caso sarà ritenuto ammissibile il costo del personale.

4. L'impresa beneficiaria si impegna a non alienare i beni oggetto dell'investimento per un periodo di almeno 3 anni a partire dalla data di fatturazione degli stessi. La violazione di

tale impegno comporterà la revoca totale dell'agevolazione con l'obbligo di restituzione delle risorse ricevute dalla Camera di commercio maggiorate degli interessi legali.

5. Tutte le spese dovranno essere documentate attraverso regolari documenti fiscali quietanzati o ricevute di pagamento fiscalmente regolari e dovranno essere sostenute esclusivamente tramite bonifico bancario, ricevuta bancaria, assegno, bollettino postale, bancomat, carta di credito.

Non sono ammessi scontrini fiscali.

Non sono ammessi pagamenti avvenuti in contanti.

Art. 8 - Termini per la presentazione delle domande e modalità di invio dell'istanza

1. **A pena di esclusione** le domande dovranno essere trasmesse **esclusivamente in modalità telematica** con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere - Servizi e-gov: <http://webtelemaco.infocamere.it/> (completamente gratuito).

E' sempre disponibile un corso in modalità e-learning, gratuito per gli utenti registrati al link <http://elearning.infocamere.it/login/index.php>.

Sul sito internet camerale www.pc.camcom.it, sulla home page nella sezione dedicata al bando, saranno pubblicate le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande. E' esclusa qualsiasi altra modalità d'invio, pena l'irricevibilità della domanda.

2. **Le domande dovranno essere inviate dalle ore 8.00 del giorno 25/02/2019, alle ore 18.00 del giorno 25/03/2019.**

Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini.

E' esclusa qualsiasi altra modalità d'invio, pena l'inammissibilità della domanda.

La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda anche per disguidi tecnici.

3. **A pena di esclusione, alla pratica telematica relativa alla domanda di contributo, dovrà essere allegata la seguente documentazione firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato:**

- a) Modello base generato dal sistema (formato xml);
- b) Modulo di domanda (contenente la relazione sul progetto; l'elenco dettagliato delle spese; la dichiarazione relativa agli aiuti percepiti secondo il regime *de minimis*) disponibile sul sito internet www.pc.camcom.it – nella home page del sito internet, compilato in ogni sua parte (da salvare o scansionare);
- c) curriculum vitae del capo-progetto (soggetto a pubblicazione sul sito internet camerale nella sezione "Amministrazione trasparente").

4. **Nel caso di delega alla firma**, alla pratica telematica dovrà essere allegata, altresì, la seguente ulteriore documentazione (da salvare e scansionare):

- modulo di procura redatto secondo il modello pubblicato sul sito (www.pc.camcom.it nella sezione dedicata al bando) sottoscritto con firma autografa del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente, acquisito tramite scansione e allegato, con firma digitale del delegato;

- copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente.

5. Tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda da parte della Camera di commercio saranno inviate a mezzo PEC all'indirizzo Pec dell'impresa indicato nel modulo di domanda.

Art. 9 - Esame delle istanze e concessione del contributo

1. Le domande saranno esaminate sulla base della conformità delle stesse alle norme del presente bando e del *Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici della Camera di Commercio I.A.A. di Piacenza*.
2. L'istruttoria formale delle domande verrà effettuata dagli uffici competenti e verterà sui seguenti punti:
 - a. Verifica della completezza e coerenza della prescritta documentazione;
 - b. Verifica del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti dal presente bando;
 - c. Verifica sull'ammissibilità delle spese previste per la realizzazione del progetto.
3. Qualora la documentazione fosse incompleta, l'ufficio potrà fissare un termine perentorio per l'integrazione. Scaduto tale termine senza risposta, la domanda potrà essere dichiarata inammissibile.
4. Una volta individuate le istanze formalmente ammesse alla procedura, l'ufficio istruttore stilerà un elenco sulla base dell'ordine cronologico di arrivo e delle priorità indicate al precedente art. 6, comma 2. L'ordine cronologico è determinato dalla ricezione della pratica telematica da parte della Camera di commercio di Piacenza, attestato dalla data e numero di protocollo assegnato dal sistema WebTelemaco.
5. Le domande ammesse saranno finanziate fino ad esaurimento dei fondi disponibili, salva la possibilità di rifinanziare il bando come precisato nell'art. 2, comma 3.
6. Nel caso di rinuncia da parte di altri beneficiari o di riduzione di importo in sede di esame delle rendicontazioni finali, la Camera di commercio di Piacenza tenuto conto dell'entità delle risorse rese disponibili e del numero di domande originariamente non finanziate, si riserva la facoltà di procedere al finanziamento delle istanze non agevolate secondo l'ordine in graduatoria (a condizione che le imprese abbiano realizzato il progetto previsto nei tempi e secondo le modalità previste dal presente bando, concedendo un congruo termine per presentare le rendicontazioni) ovvero di estendere l'operatività del bando ad altri territori della provincia.
7. L'elenco stilato dall'ufficio sarà sottoposto all'esame della Giunta camerale per l'approvazione definitiva. Successivamente con provvedimento del Segretario Generale si procederà alla formale concessione dei contributi.

Art. 10 - Liquidazione del contributo

1. La liquidazione del contributo concesso avverrà in un'unica soluzione, a saldo, una volta ultimate le attività e dietro presentazione di apposita documentazione di rendicontazione finale.
2. **Le rendicontazioni dovranno essere presentate**, mediante pratica telematica tramite Webtelemaco **non oltre le ore 18.00 del giorno 15/10/2019, pena la decadenza del contributo**. Sul sito internet camerale sono disponibili le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.
3. In sede di erogazione si provvederà alla riquantificazione dei contributi spettanti ai singoli beneficiari sulla base delle spese effettivamente rendicontate. In particolare:

- qualora le spese rendicontate fossero inferiori rispetto a quelle ammesse a preventivo, il contributo sarà proporzionalmente ridotto (fermo restando il limite di euro 5.000,00 quale budget minimo ammissibile ex art. 3, comma 2 e art. 11, comma 1, lettera e);
- nel caso in cui le spese rendicontate risultassero superiori, il contributo riconoscibile corrisponderà comunque a quello ammesso a preventivo.

4. Alla pratica telematica di rendicontazione dovrà essere allegata, **a pena di decadenza dai benefici**, la seguente documentazione firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato:

- a) Modello base generato dal sistema;
- b) Modulo di rendicontazione disponibile sul sito internet www.pc.camcom.it, nella home page del sito, compilato in ogni sua parte (da salvare o scansionare);
- c) fotocopie delle fatture e degli altri documenti di spesa rispondenti fedelmente, in termini di tipologia d'investimento, alle indicazioni riportate nella domanda di contributo. Tutti i titoli di spesa originali dovranno obbligatoriamente riportare la dicitura "Progetto realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Piacenza";
- d) copie dei pagamenti effettuati mediante transazioni verificabili. Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario in forma di RI.BA o bonifico, assegno, carta di credito (nel caso di pagamenti diretti con assegni sarà accettata come quietanza la fotocopia dell'assegno o della relativa matrice, unitamente all'estratto conto comprovante l'avvenuto pagamento. Nel caso di utilizzo di carta di credito, alla fattura dovrà essere allegata copia leggibile dello scontrino POS, unitamente all'estratto conto comprovante l'avvenuto pagamento);
- e) una dettagliata relazione scritta del programma dell'investimento realizzato che dovrà essere rispondente alla relazione sul progetto presentata in sede di presentazione della domanda (art. 8, comma 3, lett. b).

5. Dopo avere verificato la completezza e il contenuto della documentazione, l'Ufficio competente trasmetterà la pratica al Segretario Generale per la liquidazione entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della documentazione stessa e successivamente, all'Ufficio di Ragioneria ai fini dell'emissione del mandato di pagamento.

6. In caso di incompletezza nella documentazione presentata l'ufficio potrà fissare un breve termine per la regolarizzazione ed il completamento.

7. In ogni caso la Camera di commercio si riserva di valutare la coerenza degli interventi effettivi rispetto al progetto iniziale e alle finalità del presente bando.

Articolo 11 - Revoca del contributo e Controlli

1. Il cofinanziamento camerale può essere revocato, con provvedimento del dirigente, per i seguenti motivi:
 - a. mancata realizzazione del progetto presentato o sua realizzazione difforme da quanto indicato nella domanda;
 - b. rinuncia al contributo da parte del soggetto richiedente;
 - c. mancata presentazione della rendicontazione nei termini prescritti dal presente bando o in quelli successivamente fissati nel caso di cui al precedente art. 10, comma 6;
 - d. sopravvenienza di condizioni di qualsiasi natura che ne rendano impossibile o illegittima l'erogazione (ad es. mancata regolarità del pagamento del diritto annuale);

- e. l'importo complessivo della spesa rendicontata risulti inferiore al budget minimo di euro 5.000,00 previsto per gli investimenti come indicato all'art. 3, comma 2;
- f. sopravvenuto accertamento o verificarsi di uno dei casi di esclusione di all'art. 5;
- g. violazione dell'impegno a non alienare i beni oggetto dell'investimento per un periodo di 3 anni a partire dalla data di fatturazione degli stessi (art. 7, comma 4);
- h. qualora vengano meno condizioni prescritte da disposizioni legislative o regolamentari, nazionali o comunitarie relative agli aiuti di Stato;
- i. il beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
- j. qualora si riscontri l'impossibilità ad effettuare i controlli prescritti dal presente bando ovvero in caso di esito negativo degli stessi.

In tutti i casi di revoca le eventuali somme già erogate dalla Camera di commercio di Piacenza dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali.

2. In caso di revoca della concessione, la comunicazione all'interessato deve contenere il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
3. La Camera di Commercio si riserva di effettuare controlli, anche a campione ed i sopralluoghi, per verificare la realizzazione dell'intervento in oggetto, la sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilità nonché la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi del combinato disposto degli artt. 46, 47 e 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
4. In caso di falsa dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il beneficiario decadrà dall'istanza e sarà trasmessa comunicazione all'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. In tali casi non sarà concesso/erogato il cofinanziamento richiesto, e non sarà ammessa la reiterazione dell'istanza per la medesima iniziativa, anche qualora l'impresa regolarizzasse la posizione, successivamente ai controlli dell'Ufficio.
5. Qualora, a cofinanziamento erogato, il beneficiario non risultasse in regola con le disposizioni del presente bando, la somma concessa andrà restituita. La Camera di Commercio procederà al recupero di dette somme, ove necessario, mediante esecuzione forzata nei confronti del beneficiario ai sensi delle norme del testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali approvato con R.D. nr. 639 del 14.4.1910 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 12 -Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il procedimento riferito al presente bando è assegnato al responsabile del settore Internazionalizzazione Promozione e Studi. Per avere qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi all'U.O. Promozione Studi e Statistica tel. 0523/386255; e-mail promozione@pc.camcom.it.

Articolo 13 -Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento al vigente Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici della Camera di Commercio I.A.A. di Piacenza ed al Regolamento (CE) n. 1407 del 18/12/2013.

Articolo 14 -Legge sulla privacy

1. Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che:

- a) i dati forniti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per la concessione e la liquidazione del cofinanziamento camerale, sia in forma cartacea che telematica. In applicazione del D.P.R. 7.4.2000 n. 118, i dati relativi all’entità e alla causale del cofinanziamento erogato e al soggetto beneficiario saranno inseriti nell’*Albo dei beneficiari delle provvidenze di natura economica*, al quale sarà consentito l’accesso per via telematica. L’intero procedimento è sottoposto alla normativa prevista nella legge 190 del 6 novembre 2013, recante “Disposizioni per la prevenzione della repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
- b) L’indicazione del beneficiario, del progetto e del curriculum del capo-progetto saranno pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito camerale, conformemente ad un obbligo di legge ai sensi del D.Lgs 33/2013, al seguente link <http://www.pc.camcom.it/trasparenza/amministrazione-trasparente>;
- c) il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto necessari per la concessione e liquidazione del cofinanziamento;
- d) le conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere si concretizzeranno nella impossibilità per questa Camera di commercio di poter liquidare il cofinanziamento;
- e) le notizie e i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche locali e nazionali in conformità agli obblighi di legge;
- f) il titolare del trattamento è la Camera di Commercio I.A.A. di Piacenza;
- g) in ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui all'art.7 del D. Lgs. N. 196/2003.

L’interessato può prendere visione dell’informativa sulla privacy al seguente link <https://www.pc.camcom.it/privacy>.